



RENTRI
Guida ANCE - Indicazioni operative

RENTRI - INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE NELLA GUIDA ANCE

Posted on 12 Febbraio 2025



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

In tema **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) **ANCE** ha predisposto una [Guida diretta agli operatori del settore](#) per supportarli nell'adempimento degli obblighi derivanti dal RENTRI e nell'applicazione dei nuovi modelli di formulario di identificazione dei rifiuti e di registro di carico e scarico.

IN SINTESI

A titolo esemplificativo, i "**produttori iniziali di rifiuti che NON sono obbligati all'iscrizione al RENTRI**" sono:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, **di costruzioni e demolizioni**;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di enti o imprese.

Le imprese edili che producono rifiuti **speciali non pericolosi** sono escluse dal RENTRI, ivi compresi gli iscritti all'Albo nella categoria 2bis.

Devono iscriversi al RENTRI tutti quei soggetti che già oggi sono obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare Dichiarazione MUD.

Le imprese edili che producono sia rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi, si iscriveranno al RENTRI solo in riferimento alla seconda tipologia di rifiuti (rifiuti pericolosi) e solo per questi (rifiuti pericolosi) provvederanno alla compilazione del relativo Registro di Carico e Scarico.

Per quanto riguarda invece i rifiuti non pericolosi continueranno a gestirle sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 59/2023 e, quindi, senza obbligo di iscrizione al RENTRI e di registro di carico e scarico.

ATTENZIONE: Tutti gli operatori, a prescindere dall'obbligo o meno di iscriversi al RENTRI, dovranno utilizzare, per il trasporto dei rifiuti, i **nuovi format di FIR** (Formulario Identificazione Rifiuti) e **Registro di Carico e Scarico**.

Ricordiamo che i nuovi format **diventeranno obbligatori a partire dal 13 febbraio 2025**.

I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI dovranno registrarsi al RENTRI per emettere, scaricare, compilare e vidimare digitalmente il FIR che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto

SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI – FIR MODALITA' DI TENUTA CARTACEA

A partire dal 13 febbraio i **soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI** (es. le **imprese edili che producono rifiuti non pericolosi**), **continueranno a tenere il FIR in modalità cartacea**, nella sua

nuova versione (all.to II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 – cd. “Nuovo Modello” scaricabile dal sito RENTRI al seguente link:

<https://www.rentri.gov.it/news/modelli-conformi-di-registro-di-carico-e-scarico-e-di-fir>)

Il FIR cartaceo dovrà essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI.

I soggetti non tenuti all'iscrizione al RENTRI dovranno effettuare la REGISTRAZIONE NEL PORTALE RENTRI – AREA “Produttori di rifiuti non iscritti”

In questo caso il soggetto deve registrarsi all'area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI al seguente link <https://www.rentri.gov.it/area-produttori-di-rifiuti-non-iscritti>; **la registrazione è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo.**

In questa area devono provvedere alla registrazione: i produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione al RENTRI (vedi sopra imprese edili che non producono rifiuti pericolosi), ma anche i produttori di rifiuti tenuti all'iscrizione al RENTRI, prima che diventi operativo per loro l'obbligo di iscrizione.

La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

VIDIMAZIONE

La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

1. l'interoperabilità con il sistema gestionale dell'operatore;
2. il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI nell'area “Produttori di rifiuti non iscritti”

COMPILAZIONE

I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:

1. a) attraverso i propri sistemi gestionali;
2. b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell'area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI;
3. c) manualmente. In questo caso l'operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all'eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.

In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.

Una copia rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

